COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 155 del 28/08/2019

OGGETTO: *Sagra del pollo e del coniglio* – 63^ edizione - 7 e 8 settembre 2019 - Patrocinio con contributo.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** del mese di agosto, con inizio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	*Sindaco*	x	
dott.ssa Luisa Simone	*Vice Sindaco*	x	
prof.ssa Franca De Bellis	*Assessore*	x	
dott. Giovanni Filomeno	*Assessore*		x
dott. Giovanni Sansonetti	*Assessore*	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	*Assessore*		x
		4	2

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA

Premesso:

che nei giorni 7 e 8 settembre 2019 si svolgerà la 63ª edizione della *Sagra del pollo e del coniglio*, tradizionale manifestazione di carattere folcloristico e popolare, molto sentita dalla comunità castellanese, inserita nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Caroseno, che per il giorno 8 prevedono anche lo svolgimento della tradizionale "*Fiera del Caroseno*";

che nell'ambito della predetta Sagra, è inserito, altresì, il concorso **"Vetrine in satira"**, cui partecipano i titolari di macellerie e pollerie, disponibili, che si cimentano, utilizzando "*personaggi pennuti*", nell'allestimento delle vetrine dei propri esercizi, rappresentando gli avvenimenti di rilievo dell'anno in chiave satirica;

Vista la nota in data 05/08/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 11278 in data 07/08/2019, con la quale il Presidente della *Confcommercio* di Castellana-Grotte, con sede in P.zza Garibaldi n. 54, ha comunicato di voler riproporre anche per l'anno in corso l'organizzazione della "*Sagra del Pollo e del Coniglio"*, ormai alla 63^ edizione, per i giorni 7 e 8 settembre, con il coinvolgimento dei titolari delle locali macellerie, disponibili all'allestimento delle tradizionali vetrine satiriche, rivolgendo istanza per l'ottenimento:

- del patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- del rilascio dell'attestazione d'idoneità dell'area, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3/4/2002 e D.G.R. 1077/07;
- dell'ordinanza di chiusura al traffico veicolare nelle vie interessate dalla manifestazione;
- del rilascio dell'autorizzazione comunale all'occupazione del suolo pubblico per: 1) tutte le aree presso gli esercizi di macellerie occupate da braci, tavolini con sedie e panche con caratteristiche a tema in termini di sagra; 2) l'esposizione di autovetture a cura della ditta Pacelli sulla sede stradale di Piazza Garibaldi lato Banco di Napoli; 3) l'installazione di gonfiabili giochi per bambini in Piazza Garibaldi lato monumento; 4) la collocazione di n. 5 stand per promozione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari in piazza Garibaldi lato monumento;
- dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, compreso una mostra di foto storiche della sagra in Piazza Garibaldi, lato monumento, ed eventuali intrattenimenti musicali nelle aree dove sono collocate le macellerie;
- dei premi ai vetrinisti che parteciperanno al concorso e all'allestimento delle *"vetrine in satira"*;
- dell'esonero dal pagamento TOSAP per le aree occupate da braci e tavoli per la cottura e la somministrazione di alimenti e bevande, per esposizioni e mostre da allestire in piazza Garibaldi, oltre che per il posizionamento, nella stessa piazza Garibaldi, di gonfiabili e di n. 5 stand per la promozione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- del pagamento dei diritti Siae per spettacoli musicali;
- di un congruo contributo per le spese necessarie all'organizzazione ed alla pubblicità della manifestazione;
- della disponibilità di energia elettrica in Piazza Garibaldi;

Preso Atto che**,** con la stessa nota, il Presidente della Confcommercio ha indicato l'elenco dei titolari delle locali macellerie che hanno aderito al concorso "**Vetrine in satira**" e dei siti dove si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare:

1. Fin Sud Srl in collaborazione con il ristorante la Fontanina di Alò F., via F.lli Cisternino;
2. Il Gusto perfetto di Campanella Piatro & c. snc, via Caracciolo;
3. Ivone Leonardo in collaborazione in collaborazione con il rist. Saspo sas, via Cavallotti;
4. Longo Angelo, via M. Latorre;
5. Loperfido Domenico, via Luigi Nitti;
6. Pace Pietro, divieto di sosta via Conversano lato civico 81;
7. Pinto Carlo, via Materdomini (tratto da Piazza della Repubblica fino ad ang. via Macello Vecchio);
8. Secondo Giuseppe, via Monopoli 71 marciapiede area privata (solo braci);
9. Spinosa Gaetano in collaborazione con Bar Pitti e alimentari Biasi Vito, Piazza Garibaldi;
10. Valente Vincenzo in collaborazione con Sabis Houte cafè di Posa Sabino, via Manzoni;
11. Valente Bartolomeo, Largo Portagrande;
12. Casa del Formaggio, via XX Settembre (vetrina fuori concorso)
13. Dolce e Salato srls, via Mazzini (vetrina fuori concorso);

Dato Atto, che, nel segno del *Programma Amministrativo di mandato 2017/2022*, questa Amministrazione comunale intende sostenere ogni attività volta alla promozione del territorio ed allo sviluppo socio-culturale e civile della comunità di riferimento, vieppiù considerando che la città di Castellana Grotte è inserita nell'elenco regionale delle località "*turisticamente rilevanti"*, nonché riconosciuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) della Legge Regionale 1° agosto 2003 n. 11, *Comune ad economia prevalentemente turistica*,

Richiamato:

- il comma 2 dell'art. 3 – Autonomia dei Comuni e delle Province - del D.Lgs. n. 267/2000 che recita "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.";*
- il comma 1 dell'art. 1 Autonomia – Statuto e Regolamenti - del vigente Statuto comunale: che prevede: **"***Il Comune di Castellana Grotte rappresenta l'intera comunità locale, ne cura i suoi interessi e ne promuove e programma lo sviluppo economico, sociale e civile*.";

Visto il vigente Regolamento Comunale, recante la disciplina dei "*criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione dei settori scolastico, scientifico, culturale e sociale*", approvato con deliberazione di C.C. n. 108 in data 23.7.1991, esecutiva ai sensi di legge ed in particolare l'art. 7 – Del Patrocinio con contributo – che disciplina modalità e termini di presentazione della richiesta, nonché della successiva liquidazione del contributo concesso;

Considerato che, a mente del menzionato Regolamento, l'Ente, nell'ambito dei settori di intervento di cui al medesimo Regolamento e nella specie delle "*manifestazioni folcloristiche e popolari*", concede "*contributi finanziari a favore di soggetti pubblici e privati organizzatori e realizzatori di iniziative di particolare valore … per la parziale copertura dei relativi oneri*";

Valutato, secondo i criteri di cui all'art. 11 del sopra menzionato Regolamento comunale, il livello di interesse sovracomunale della manifestazione come proposta, nonché il valore culturale e sociale e di sicuro richiamo turistico della stessa;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione di C.C. n. 135 in data 30.11.1994, come successivamente integrato con deliberazione di C.C. n. 36 in data 29.02.1996, esecutiva ai sensi di legge, che all'art. 34, comma 3, prevede l'esenzione dal pagamento della tassa, con apposito atto deliberativo, in presenza di manifestazioni aventi ampia valenza e rilevanza, tra l'atro, sociale, culturale e turistica e, da ultimo, modificato con deliberazione di C.C. n. 11 in data 25.03.2019 che all'introdotto art. 37 bis (Agevolazioni Dehors), prevede che "*a far data dal 1° gennaio 2019, gli esercizi pubblici di somministrazione e produzione artigianale di alimenti e gli esercizi commerciali con attività prevalente di vendita di prodotti alimentari, in possesso o richiedenti autorizzazione per dehors, con riferimento alle medesime occupazioni, ai fini della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzata nell'ambito della propria attività, beneficiano della riduzione della tariffa nella misura del 90%*"

Ritenuto, per quanto sopra detto, in considerazione delle finalità della iniziativa per come proposta, tutte rispondenti all'interesse generale della comunità, di concedere alla Associazione Confcommercio – Castellana Grotte, nella persona del Presidente, per la realizzazione della 63^ edizione della *Sagra del pollo e del coniglio* il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, unitamente:

- alla esenzione dal pagamento TOSAP per gli spazi di piazza Garibaldi interessati da mostre, esposizioni e posizionamento di stand e gonfiabili, oltre che per gli eventuali spazi necessari per "trattenimenti musicali" presso gli esercizi sopra elencati, partecipanti al concorso **"Vetrine in satira";**
- al contributo di complessivi € 4.000,00 quale compartecipazione alle spese necessarie per l'organizzazione e la pubblicità della manifestazione, da sostenersi da parte della stessa Associazione richiedente, quantificate dalla stessa, in sede di bilancio preventivo, in complessivi € 6.087,50;
- all'autorizzazione per l'utilizzo del contatore ENEL, ubicato in piazza Garibaldi (fruibile, previa autorizzazione dell'Ente, in occasione di pubbliche manifestazioni patrocinate e d'interesse della comunità);

Dato atto, inoltre, che alle macellerie ed operatori commerciali ("*esercizi pubblici di somministrazione e produzione artigianale di alimenti e gli esercizi commerciali con attività prevalente di vendita di prodotti alimentari"),* ivi compresi quelli elencati nella sopra riferita nota in data 05.08.2019, inoltrata dalla Associazione Confcommercio – Castellana Grotte, che faranno

richiesta di occupazione spazi ed aree pubbliche per il posizionamento di tavoli e sedie (specificando l'esatta superficie interessata), sarà applicato l'art. 37 bis (Agevolazioni dehors) di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 11/2019, fatta eccezione per gli spazi occupati da braci, ai quali sarà, invece, applicata la tariffa approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 19/03/2019, esecutiva ai sensi della vigente normativa;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese, come sopra esposto, non si configura quale sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in quanto trattasi di realizzazione di attività che rientrano tutte tra quelle volte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio, obiettivo che l'Ente è tenuto a perseguire. In particolare:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "*lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato*";
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato Atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della locale Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Lettura, tra l'altro, ritenuta coerente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'**immediata eseguibilità**;

D E L I B E R A

la premessa è parte integrante della presente deliberazione;

1 Di concedere, per i motivi espressi in premessa, alla Associazione Confcommercio – Castellana Grotte, nella persona del Presidente signor Gianni Mongelli, quale legale rappresentante della suddetta Associazione, in occasione della realizzazione della 63^ edizione della *Sagra del pollo e del coniglio,* il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, unitamente:

- alla esenzione dal pagamento TOSAP per gli spazi di piazza Garibaldi interessati da mostre, esposizioni e posizionamento di stand e gonfiabili, oltre che per gli eventuali spazi necessari per "trattenimenti musicali" presso gli esercizi in premessa elencati, partecipanti al concorso **"Vetrine in satira";**

- all'autorizzazione per l'utilizzo del contatore ENEL, ubicato in piazza Garibaldi (fruibile, previa autorizzazione dell'Ente, in occasione di pubbliche manifestazioni patrocinate e d'interesse della comunità);

2 Di concedere, altresì, a mente del vigente Regolamento comunale, alla Associazione Confcommercio – Castellana Grotte, richiedente, il contributo di € 4.000,00, quale compartecipazione dell'Ente alle spese da sostenersi da parte della stessa per l'organizzazione dell'evento in parola, quantificate, giusta bilancio preventivo prodotto in complessivi € 6.087,50, dando atto che il contributo assegnato verrà erogato ad avvenuta realizzazione della iniziativa proposta, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto 4 che segue e che, giusta previsione del richiamato Regolamento comunale, in caso di parziale o mancata realizzazione della iniziativa sarà disposta la revoca del contributo *"o la sua riduzione a quanto effettivamente realizzato";*

3 Di prenotare la somma di € 4.000,00 con imputazione alla missione 5, programma 2, titolo 1, Macroaggregato 4 (cap. 760.00 denominato: "Enti teatrali, istituti ed enti ed associazioni comitati finalità culturali, religiose e varie - contributi") del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019;

4 Di stabilire che, giusta previsione regolamentare, la liquidazione del contributo di cui al punto 2 che precede, è subordinata alla presentazione di apposita rendicontazione finale (Bilancio Entrate/Spese), corredata dalle relative fatture, idonea documentazione di tracciabilità dei pagamenti, nonché da specifica relazione tecnica sui risultati conseguiti;

5 Di dare atto che alle macellerie ed operatori commerciali ("*esercizi pubblici di somministrazione e produzione artigianale di alimenti e gli esercizi commerciali con attività prevalente di vendita di prodotti alimentari"),* ivi compresi quelli elencati nella sopra riferita nota in data 05.08.2019, inoltrata dalla Associazione Confcommercio – Castellana Grotte, che faranno richiesta di occupazione spazi ed aree pubbliche per il posizionamento di tavoli e sedie (specificando l'esatta superficie interessata), sarà applicato l'art. 37 bis (Agevolazioni dehors) di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 11/2019, fatta eccezione per gli spazi occupati da braci, ai quali sarà, invece, applicata la tariffa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 19.03.2019, esecutiva ai sensi della vigente normativa;

6 Di dare atto, inoltre, che questo Ente:
- rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione della manifestazione in oggetto tra la locale delegazione Confcommercio e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione;
- non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e svolgimento della manifestazione in parola, che dovrà essere realizzata sotto la esclusiva, diretta responsabilità della Associazione richiedente, alla quale competerà acquisire ogni necessaria autorizzazione di legge, nonchè adottare le misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, nel rispetto delle più recenti circolari ministeriali in tema di svolgimento di pubbliche manifestazioni;

7 Di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti successivi e conseguenti, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

8 Di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al SUAP per le autorizzazioni da rilasciarsi, previa istruttoria, in favore dell'Associazione richiedente, nonché delle macellerie ed operatori commerciali interessati;;
- al Comando di Polizia Locale per predisporre, previa istruttoria, le necessarie Ordinanze in materia di sicurezza e viabilità;
- all'Ufficio Tributi – Sezione Tributi Minori dell'Ente;

9 Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Presidente della locale Associazione Confcommercio;

10 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 27/08/2019

Il Responsabile del Settore III

f.to Maria Teresa Impedovo

Parere di regolarità contabile: Favorevole

Castellana Grotte, 28/08/2019

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Generale
f.to dott. Francesco De Ruvo	f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 1193

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo *www.comune.castellanagrotte.ba.it/* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 30/08/2019 al 14/09/2019.

Castellana Grotte, 30 agosto 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione:

- o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- o è divenuta esecutiva il giorno **28/08/2019** in quanto:

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 30 agosto 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo